



# COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

## Provincia di Olbia - Tempio

DETERMINAZIONE DEL  
RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
N. 92/AM DEL 31-08-16

**OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 3 (TRE) AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURE FINO AD UN MASSIMO DI 9 POSTI. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

L'anno duemilasedici, il giorno trentuno, del mese di agosto, il sottoscritto Dott. PASELLA GABRIELE Responsabile dell'Area Amministrativa, in applicazione dell'art. 107 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267, adotta alla seguente determinazione:

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 29.02.2016 è stato approvato il nuovo regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente fino a 9 posti;

#### RICHIAMATE

- la deliberazione di G.C. n. 43 del 11.04.2016 "Servizio di autonoleggio con conducente fino a nove posti. Atto di indirizzo." con cui si dà mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per la pubblicazione di un bando pubblico per l'assegnazione di n. 3 (tre) autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- la determinazione dell'Area Amministrativa n. 28 del 12.04.2016 "Bando pubblico per titoli per l'assegnazione di n. 3 (tre) autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di autonoleggio con conducente con autovetture fino ad un massimo di 9 posti"
- la determinazione dell'Area Amministrativa n. 81 del 27.07.2016 "Bando pubblico per titoli per l'assegnazione di n. 3 (tre) autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di autonoleggio con conducente con autovetture fino ad un massimo di 9 posti. Approvazione graduatoria provvisoria."
- la determinazione dell'Area Amministrativa n. 86 del 04.08.2016 " bando pubblico per titoli per l'assegnazione di n. 3 (tre) autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di autonoleggio con conducente con autovetture fino ad un massimo di 9 posti. Approvazione graduatoria provvisoria. rettifica determinazione dell'area amministrativa nr. 81 del 27.07.2016."

DATO ATTO che in sede di approvazione della graduatoria provvisoria mediante determinazione dell'area amministrativa n. 86/2016 veniva concesso termine al 16 agosto 2016 per la presentazione di eventuali osservazioni alla graduatoria;

CONSIDERATO che nei termini di cui sopra sono state presentate da parte dei seguenti candidati le seguenti osservazioni:

- Pala Marco, nota prot.11690 del 05.08.2016 *“Il sottoscritto Marco Pala nato a Olbia il 22.04.1984, residente a Loiri in Via Goldoni n. 4 con la presente intende osservare quanto segue: Premesso che il sottoscritto ha partecipato al bando pubblico per l'assegnazione di n.3 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente fino ad un massimo di 9 posti con domanda del 11.05.2016 protocollo 6922. Dato atto che con determinazione n 81/AM del 27.07.2016 il Comune di Loiri – Area Amministrativa ha pubblicato la graduatoria provvisoria. Lo scrivente ha riscontrato la mancata attribuzione di n. punto 1 per aver svolto “Servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente presso un' impresa che gestisce il noleggio con conducente” attribuendo allo stesso un punteggio totale di 17.5. Si precisa che lo scrivente ha prodotto a questo ufficio documentazione idonea a comprovare la maturazione di tale punteggio allegando copia del contratto di lavoro dove si evince la propria esperienza maturata per un periodo superiore ai 6 mesi presso un' impresa che gestisce il noleggio con conducente, peraltro facilmente riscontrabile mediante un' accertamento all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Certo di essersi trattato di un mero errore di valutazione, voglia questo ufficio rivalutare la posizione del sottoscritto attribuendo in via definitiva il punteggio totale di 18.5. In caso contrario di motivare in forma scritta suffragata da norme o leggi che prevedono la non attribuzione del punteggio in oggetto. In attesa di Vostro gentile riscontro si porgono cordiali saluti.”*
- Varrucchi Maria Paola, con nota prot. 11892 del 10.08.2016, *“[...] chiede alla Sv di effettuare, prima di stilare la graduatoria provvisoria e definitiva, un controllo suppletivo, per quanto riguarda la proprietà dei veicoli, attraverso la richiesta di certificati di proprietà degli stessi con allegato libretto di circolazione, in quanto si suppone che alcuni di questi veicoli in oggetto siano già legati ad altre licenze già operanti e non. Ricordando che il termine di 60 giorni per l'immatricolazione apposita è indicata per legge solo ed esclusivamente per i veicoli nuovi.”*
- Pala Marco, con nota acquisita al protocollo dell'ente al nr. 11899 del 10.08.2016 : che si riporta integralmente ” *Spett.le Comune di Loiri Porto San Paolo, in nome e per conto del sig. Marco Pala nato in Olbia in data 22/04/1984 e residente in Loiri Porto San Paolo alla Via Goldoni n. 4, iscritto all'albo delle imprese artigiane, il quale mi ha intrattenuto sui rapporti intercorsi con il Vostro Ente in ordine al bando pubblico di cui in oggetto, la presente per significare quanto segue: con determinazione n. 28 del 12/04/2016 il Comune di Loiri Porto San Paolo pubblicava “Bando pubblico per titoli per l'assegnazione di n. 3 (tre) autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di autonoleggio con conducente con autovetture fino ad un massimo di 9 posti”. In data 11/05/2016 il sig. Marco Pala depositava domanda di partecipazione al predetto Bando Pubblico, registrata con Prot. n. 6922. Con Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 81/AM del 27/07/2016 il Comune di Loiri Porto San Paolo provvedeva all'approvazione e pubblicazione della graduatoria*

provvisoria relativa al Bando di cui in oggetto, assegnando al mio assistito il punteggio di 17,5 così ripartito: punti 0,5 per titolo di studio; punti 3 per titolo di servizio in qualità di titolare di impresa che gestisce il noleggio con conducente; punti 3 per anzianità di iscrizione nel ruolo dei conducenti, punti 10 per anzianità del possesso del certificato di abilitazione professionale - CAP; punti 1 per caratteristiche del veicolo. Nella medesima determina veniva concesso termine agli interessati per la presentazione di eventuali osservazioni fino al 07/08/2016. Il mio assistito ha subito notato che il Comune di Loiri Porto San Paolo ha ommesso di assegnargli n. 1 punti per titoli di servizio relativi al servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente, presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente. Infatti il sig. Pala, in sede di domanda di ammissione al Bando, ha prodotto regolare contratto con l'impresa GIANFELICE PIRAS AUTONOLEGGIO, con decorrenza dal 14/09/2015 al 10/06/2016, che si allega alla presente, a dimostrazione di possedere i requisiti per l'assegnazione del punteggio per tale titolo di servizio. Il sig. Pala ha legittimamente svolto l'attività in qualità di dipendente poiché essendo iscritto all'albo degli artigiani non ha alcun obbligo di svolgere in via esclusiva l'attività di noleggio con conducente, potendo legittimamente occuparsi nei periodi calo di lavoro quale quello invernale, di altre attività che non inficiano il carattere di prevalenza dell'attività di noleggio con conducente. Il sig. Pala, pertanto, ha maturato un semestre di servizio in qualità di conducente presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente e per l'effetto ha tutto il diritto all'attribuzione del punteggio (punti 1) per tale titolo di servizio. Il servizio svolto dal sig. Pala in qualità di dipendente della ditta Gianfelice Piras Autonoleggio è perfettamente compatibile con l'attività di N.C.C. svolta quale iscritto all'albo degli artigiani, in quanto l'orario di lavoro settimanale svolto come dipendente si limitava a 12 ore, ben al di sotto del limite del 50% dell'orario full time fissato dalla normativa vigente per stabilire l'incompatibilità tra artigiano e lavoratore dipendente. Nel rispetto dei termini assegnati dal Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Loiri Porto San Paolo (07/08/2016) con la Determinazione n. 81/AM del 27/07/2016, il sig. Pala in data 04/08/2016 inviava via pec le proprie osservazioni, sottolineando il proprio diritto all'assegnazione del punto per il predetto titolo di servizio, ma in pari data veniva emessa la determinazione n. 86/AM del 04/08/2016 con la quale il Comune di Loiri Porto San Paolo, prima della scadenza del termine concesso ai partecipanti al bando, provvedeva a rettificare la precedente graduatoria in considerazione delle osservazioni ricevute da alcuni partecipanti. In tale ultima determina, si ribadisce emessa prima dello scadere del termine concesso per le osservazioni, non veniva in alcun modo presa in considerazione, ne tantomeno citata, la comunicazione del sig. Pala contenente le osservazioni relative alla mancata assegnazione del punto per i titoli di servizio maturati in qualità di dipendente. Pertanto l'Amministrazione non forniva in alcun modo riscontro alle legittime osservazioni avanzate dal mio assistito nei termini a lui concessi. In allegato alla determina veniva pubblicata una nuova graduatoria provvisoria, con la quale veniva confermato il punteggio assegnato al sig. Pala (17,5), ma in accoglimento delle osservazioni di altri partecipanti la graduatoria veniva rivoluzionata. Con l'assegnazione del punto per il titolo di servizio maturato in qualità di dipendente di impresa che gestisce un noleggio con conducente, il sig. Pala raggiungerebbe il punteggio di 18,5 ritrovandosi terzo a pari merito con altri tre partecipanti, ma sarebbe l'unico a

*possedere il primo dei titoli di preferenza previsti dall'art. 3 del bando di concorso in caso di parità di punteggio, ossia proprio l'essere stato dipendente di un'impresa di N.C.C. per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi e per l'effetto risulterebbe assegnatario della terza autorizzazione prevista dal bando. Pertanto l'ingiustificata mancata assegnazione del punto relativo al titolo di servizio maturato dal sig. Marco Pala, crea al medesimo un gravissimo danno in quanto lo esclude dall'assegnazione dell'autorizzazione all'attività di noleggio con conducente di cui al Bando di gara, che come sopra specificato gli spetterebbe di diritto in quanto risulterebbe essere il terzo in graduatoria a pari merito con altri partecipanti, ma l'unico a vantare il primo titolo di preferenza previsto dal bando e per l'effetto sarebbe l'assegnatario dell'autorizzazione. Si invita pertanto il Comune di Loiri Porto San Paolo, nella persona del Responsabile dell'Area Amministrativa Dott. Gabriele Pasella, a voler rivalutare la domanda avanzata dal sig. Marco Pala in data 11/05/2016 Prot. 6922, assegnando al sig. Pala n. 1 punti per titoli di servizio relativi al servizio in qualità di conducente presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente, assegnandogli il punteggio finale di 18,5 che lo posizionerebbe terzo nella graduatoria definitiva. Significo inoltre, in caso di mancato accoglimento delle legittime richieste avanzate con la presente, di aver già ricevuto dal sig. Pala formale mandato per tutelare i suoi diritti ed interessi presso le competenti Autorità Giudiziarie. Distinti saluti.“*

RITENUTE non meritevoli di accoglimento le sopracitate osservazioni per le seguenti considerazioni:

- Varruciu Maria Paola : “In fase di partecipazione al bando era richiesta ai singoli candidati per l'attribuzione del punteggio la sola indicazione dell'anno di immatricolazione del mezzo. Tale disposizione è stata introdotta su specifica indicazione dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato ai Trasporti – con nota prot. 4495 del 06.06.2012 che si riporta :”in fase di partecipazione al concorso pubblico, invece, sarebbe opportuno che fossero ammessi tanto coloro che abbiano la proprietà o comunque la disponibilità (anche in leasing) del veicolo, della sede e della rimessa nel territorio comunale, quanto coloro che si impegnino formalmente ad acquisirli o averne la disponibilità in caso di aggiudicazione” e come disposto dalla deliberazione di Giunta Regionale della Sardegna n. 37/19 del 21.07.2015 “Linee guida per la redazione dei regolamenti comunali per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente. Aggiornamento e semplificazione del procedimento” all'art. 4, comma 4 “la disponibilità dell'autovettura, il veicolo a trazione animale o la motocarozzetta dovranno essere possedute al momento dell'avvio dell'attività”;
- Pala Marco : “Occorre in primo luogo rilevare che quanto asserito nella nota acquisita al protocollo nr.11889 del 10.08.2016 richiede alcune precisazioni.

In fase di prima approvazione della graduatoria provvisoria con determinazione dell'area amministrativa nr. 81 del 27.07.2016 lo scrivente assegnava il termine di 11 giorni per la presentazione di eventuali osservazione alla stessa graduatoria (07.08.2016).

Tuttavia successivamente all'adozione del presente atto si rendeva necessario procedere alla rettifica in autotutela della citata graduatoria provvisoria, poiché formata sulla base delle dichiarazioni autocertificative rese dai partecipanti poi

non riscontrate dagli enti terzi competenti alle loro verifiche oltre che per la correzione di errori materiali dello scrivente;

Con il medesimo atto di rettifica (determinazione dell'area amministrativa nr. 86/2016) si procedeva anche all'accoglimento dell'osservazione del candidato EPISCOPO DAVIDE pervenuta in data 28.07.2016, concedendo, altresì, ai candidati ulteriore termine per poter presentare eventuali altre osservazioni (entro il termine del 16.08.2016).

Mediante il citato atto, datato 4 agosto 2016 e pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente in data 5 agosto c.a., con cui si rettificava la graduatoria provvisoria non si provvedeva in ordine all'osservazione presentata dal candidato Pala Marco in quanto non conosciuta da parte dello scrivente al momento dell'adozione dell'atto, perché pervenuta alla pec del protocollo dell'ente alle ore 22:21 del 04.08.2016 ed acquisita al protocollo dell'Ente solo in data 5 agosto 2016 al nr. 11690.

Occorre infine evidenziare che nella citata missiva a firma dell'Avv. Roberto Onida, il candidato non specificava di essere già titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, rilasciata dal Comune di Loiri Porto San Paolo in data 11/05/2005, ma dichiarava di essere imprenditore artigiano.

Dopo questa breve considerazione sull'effettivo corretto svolgimento dei fatti si rileva che la citata osservazione non può essere accolta in quanto come specificato dalla stessa legge quadro del 15.01.1992, n. 21 all'art. 7, *“i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono: [...] essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1”*, e ciò appare incontrovertibile, poiché la domanda di partecipazione del candidato è stata depositata in data 11.05.2016, e quindi in costanza del rapporto di lavoro subordinato, non conciliabile con il corretto svolgimento dell'attività di noleggio con conducente, in base al disposto dell'art. 7 della citata legge quadro.

Si rileva inoltre che nel periodo in cui il sig. Pala Marco dichiara di aver esercitato l'attività lavorativa presso la società Piras Gianfelice, con sede legale in Gergei e sede amministrativa in Cagliari, (dal 14.09.2015 al 10.06.2016 per 14 ore settimanali come da contratto allegato e non 12 come asserito nella missiva del 10.08.2016) non risulta alcuna comunicazione agli uffici comunali dell'assunzione di personale per l'esercizio dell'attività di conducente.

Inoltre si evidenzia quanto dispone lo stesso regolamento comunale adottato con deliberazione di C.C. n. 8 del 29.02.2016 agli artt. 8 e 20 (che riporta testualmente il contenuto degli artt. 8 e 20 del previgente regolamento adottato con deliberazione di C.C. n. 23 del 15.03.2012 e vistato dalla Regione Sardegna con nota prot. 4495 del 06.06.2012) sui requisiti per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente gli obblighi e divieti in capo al titolare di autorizzazione :

- art. 8 lettera h) *“[...] svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. Ai sensi dell'art.7 della L. 21/92, in caso di svolgimento del servizio da*

*parte di imprenditore privato, l'attività di n.c.c. dovrà essere svolta in maniera esclusiva”;*

- art. 8, comma 5 *“La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza dall'autorizzazione del servizio di noleggio”;*
- art. 20 lettera g) *“è fatto divieto [...] esercitare altra attività lavorativa”.*

Riconosciuta la competenza dell'ente locale in merito alla regolamentazione del servizio di noleggio con conducente come si desume dal dettato letterale dell'art. 4, comma 2, della L. 21/1992, dell'art. 39 della L.R. 21/2005 e della Deliberazione di Giunta Regionale della Sardegna n. 37/19 del 21.07.2015, e richiamato il dovere generale ex art. 7 L. 21/1992 di svolgere esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 (il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale), in sede di valutazione delle domande presentate lo scrivente non ha ritenuto di dover attribuire un “vantaggio” per l'aver esercitato un'attività (lavorativa subordinata per nove mesi) in violazione dell'art. 7 della L. 21/1992 e degli artt. 8 e 20 del Regolamento Comunale in materia di Noleggio con Conducente, limitandosi a riconoscere, come ai restanti partecipanti della selezione che risultano titolare di altra autorizzazione di NCC, la sola esperienza professionale maturata in qualità di titolare di impresa esercente nel settore.

RITENUTO, a seguito della verifica delle istanze pervenute di dover approvare la graduatoria definitiva;

DI DARE ATTO che qualora i candidati utilmente collocati non presentino la documentazione richiesta nei termini previsti dal bando o emergano elementi discordanti e/o contrastanti, oppure le verifiche d'ufficio in ordine alla veridicità dei requisiti dichiarati diano esito negativo, perde il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione.

DATO ATTO che al presente atto verrà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente come previsto nel bando approvato con determinazione dell'area amministrativa nr. 28 del 12.04.2016;

RICHIAMATI gli artt. 7 e 8 della L. 241/1990;

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 268/2000;

CONSIDERATO che il relativo provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Responsabile dell'Area Amministrativa;

VISTO il Decreto Sindacale n. 16/2015 con il quale il sottoscritto veniva nominato Responsabile dell'Area Amministrativa;

VISTA la Legge n. 21 del 15.01.1992 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;

VISTA la Legge Regionale n. 21 del 7.12.2005 “Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 “Nuovo codice della strada”;

VISTA la Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 – Legge Finanziaria 2008;

RICHIAMATA la deliberazione Giunta Regionale n. 39/55 del 23/09/2011 “Direttive in materia di Sportello unico per le Attività Produttive raccordo tra la L.r. n. 3/2008, art. 1, commi 16-32 e il D.p.r. n. 160/2010”.

RICHIAMATA la Deliberazione di G.R. n. 37/19 del 21.07.2015 “Linee guida per la redazione dei regolamenti comunali per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente). Aggiornamento e semplificazione del procedimento;

VISTO il Decreto Assessorato dei Trasporti della Regione Sardegna n. 9 del 17.11.2015;

#### DETERMINA

- 1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale dell’atto;
- 2) di non accogliere le osservazioni presentate dai seguenti candidati :
  - Varrucciu Maria Paola, con nota prot. 11892 del 10.08.2016, “In fase di partecipazione al bando era richiesta ai singoli candidati per l’attribuzione del punteggio la sola indicazione dell’anno di immatricolazione del mezzo. Tale disposizione è stata introdotta su specifica indicazione dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato ai Trasporti – con nota prot. 4495 del 06.06.2012 che si riporta :”*in fase di partecipazione al concorso pubblico, invece, sarebbe opportuno che fossero ammessi tanto coloro che abbiano la proprietà o comunque la disponibilità (anche in leasing) del veicolo, della sede e della rimessa nel territorio comunale, quanto coloro che si impegnino formalmente ad acquisirli o averne la disponibilità in caso di aggiudicazione*” e come disposto dalla deliberazione di Giunta Regionale della Sardegna n. 37/19 del 21.07.2015 “Linee guida per la redazione dei regolamenti comunali per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente. Aggiornamento e semplificazione del procedimento” all’art. 4, comma 4 “*la disponibilità dell’autovettura, il veicolo a trazione animale o la motocicletta dovranno essere possedute al momento dell’avvio dell’attività*”;
  - Pala Marco, nota prot. 11690 del 05.08.2016 e nota acquisita al protocollo dell’ente al nr. 11899 del 10.08.2016: “Occorre in primo luogo rilevare che quanto asserito nella nota acquisita al protocollo nr.11889 del 10.08.2016 richiede alcune precisazioni.

In fase di prima approvazione della graduatoria provvisoria con determinazione dell’area amministrativa nr. 81 del 27.07.2016 lo scrivente assegnava il termine di 11 giorni per la presentazione di eventuali osservazione alla stessa graduatoria (07.08.2016).

Tuttavia successivamente all’adozione del presente atto si rendeva necessario procedere alla rettifica in autotutela della citata graduatoria provvisoria, poiché formata sulla base delle dichiarazioni autocertificative rese dai partecipanti poi non riscontrate dagli enti terzi competenti alle loro verifiche oltre che per la correzione di errori materiali dello scrivente;

Con il medesimo atto di rettifica (determinazione dell’area amministrativa nr. 86/2016) si procedeva anche all’accoglimento dell’osservazione del candidato EPISCOPO DAVIDE pervenuta in data 28.07.2016, concedendo, altresì, ai

candidati ulteriore termine per poter presentare eventuali altre osservazioni (entro il termine del 16.08.2016).

Mediante il citato atto, datato 4 agosto 2016 e pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente in data 5 agosto c.a., con cui si rettificava la graduatoria provvisoria non si provvedeva in ordine all'osservazione presentata dal candidato Pala Marco in quanto non conosciuta da parte dello scrivente al momento dell'adozione dell'atto, perché pervenuta alla pec del protocollo dell'ente alle ore 22:21 del 04.08.2016 ed acquisita al protocollo dell'Ente solo in data 5 agosto 2016 al nr. 11690.

Occorre infine evidenziare che nella citata missiva a firma dell'Avv. Roberto Onida, il candidato non specificava di essere già titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, rilasciata dal Comune di Loiri Porto San Paolo in data 11/05/2005, ma dichiarava di essere imprenditore artigiano.

Dopo questa breve considerazione sull'effettivo corretto svolgimento dei fatti si rileva che la citata osservazione non può essere accolta in quanto come specificato dalla stessa legge quadro del 15.01.1992, n. 21 all'art. 7, *“i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono: [...] essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1”*, e ciò appare inconfutabile, poiché la domanda di partecipazione del candidato è stata depositata in data 11.05.2016, e quindi in costanza del rapporto di lavoro subordinato, non conciliabile con il corretto svolgimento dell'attività di noleggio con conducente, in base al disposto dell'art. 7 della citata legge quadro.

Si rileva inoltre che nel periodo in cui il sig. Pala Marco dichiara di aver esercitato l'attività lavorativa presso la società Piras Gianfelice, con sede legale in Gergei e sede amministrativa in Cagliari, (dal 14.09.2015 al 10.06.2016 per 14 ore settimanali come da contratto allegato e non 12 come asserito nella missiva del 10.08.2016) non risulta alcuna comunicazione agli uffici comunali dell'assunzione di personale per l'esercizio dell'attività di conducente.

Inoltre si evidenzia quanto dispone lo stesso regolamento comunale adottato con deliberazione di C.C. n. 8 del 29.02.2016 agli artt. 8 e 20 (che riporta testualmente il contenuto degli artt. 8 e 20 del previgente regolamento adottato con deliberazione di C.C. n. 23 del 15.03.2012 e vistato dalla Regione Sardegna con nota prot. 4495 del 06.06.2012) sui requisiti per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente gli obblighi e divieti in capo al titolare di autorizzazione :

- a. art. 8 lettera h) *“[...] svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. Ai sensi dell'art.7 della L. 21/92, in caso di svolgimento del servizio da parte di imprenditore privato, l'attività di n.c.c. dovrà essere svolta in maniera esclusiva”*;
- b. art. 8, comma 5 *“La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza dall'autorizzazione del servizio di noleggio”*;



c. art. 20 lettera g) “è fatto divieto [...] esercitare altra attività lavorativa”.

Riconosciuta la competenza dell'ente locale in merito alla regolamentazione del servizio di noleggio con conducente come si desume dal dettato letterale dell'art. 4, comma 2, della L. 21/1992, dell'art. 39 della L.R. 21/2005 e della Deliberazione di Giunta Regionale della Sardegna n. 37/19 del 21.07.2015, e richiamato il dovere generale ex art. 7 L. 21/1992 di svolgere esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 (il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale), in sede di valutazione delle domande presentate lo scrivente non ha ritenuto di dover attribuire un “vantaggio” per l'aver esercitato un'attività (lavorativa subordinata per nove mesi) in violazione dell'art. 7 della L. 21/1992 e degli artt. 8 e 20 del Regolamento Comunale in materia di Noleggio con Conducente, limitandosi a riconoscere, come ai restanti partecipanti della selezione che risultano titolare di altra autorizzazione di NCC, la solo esperienza professionale maturata in qualità di titolare di impresa esercente nel settore.

3) di escludere le seguenti domande per le motivazioni di seguito esposte:

DOMANDA	TITOLARE	MOTIVAZIONE ESCLUSIONE
7072	GIODANO ANTONINO	Domanda presentata fuori termine
6989	CRI SERVICE S.C.R.L.	Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 8 della legge 21/1992 alle persone giuridiche non è consentito conseguire autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente, in quanto l'art. 8, comma 1, della L. n. 21/92 fa riferimento esclusivamente ai “singoli”. Si rileva inoltre, che la stessa non può essere rilasciata al legale rappresentante quale persona fisica vista l'incompatibilità ai sensi dell'art. 8 della citata legge perché già titolare di licenza di taxi.
6923	PALA DAVIDE	Ai sensi dell'art. 2 della delibera di G.R. n.12/30 del 20.03.2012, per mancata iscrizione al ruolo dei conducenti –sezione B) conducenti di autovetture, motocarozzette e veicoli a trazione animale in servizio di noleggio - presso la Camera di Commercio di Sassari.  Risulta iscritto al ruolo taxi.

- 4) Di approvare l'allegata graduatoria definitiva per l'assegnazione di n. 3 (tre) autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di autonoleggio con conducente con autovetture fino ad un massimo di 9 posti (allegato B);
- 5) Di dare atto che qualora i candidati utilmente collocati non presentino la documentazione richiesta nei termini previsti dal bando o emergano elementi discordanti e/o contrastanti, oppure le verifiche d'ufficio in ordine alla veridicità dei requisiti dichiarati diano esito negativo, perde il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione.
- 6) Di pubblicare la presente determinazione e l'allegata graduatoria provvisoria, all'albo pretorio dell'Ente come previsto nel bando approvato con determinazione dell'area amministrativa nr. 28 del 12.04.2016.

- 7) Di trasmettere il presente atto alla Polizia Locale di Loiri Porto San Paolo per l'applicazione delle sanzioni per violazione del regolamento comunale in materia di noleggio con conducente;
- 8) Di riservarsi di provvedere con successivi atti alle comunicazioni presso le amministrazioni competenti per le dichiarazioni mendaci rilasciate dai candidati alla presente procedura e all'avvio del procedimento per la dichiarazione decadenza da parte dei candidati che, titolari di autorizzazione nel Comune di Loiri Porto San Paolo, abbiano esercitato l'attività di noleggio con conducente in violazione della normativa vigente.



Letto e approvato

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
Dott. GABRIELE PASELLA

---

**Parere Favorevole** in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.  
Loiri Porto San Paolo, 31-08-2016

Il Responsabile del Servizio  
Dott. GABRIELE PASELLA

**Visto** attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000

Loiri Porto San Paolo,

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Gianluca Cocco

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Dott. Gabriele Pasella, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15

giorni consecutivi dal                      al

Il Responsabile del Servizio  
Dott. Gabriele Pasella

---